SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 698)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, LUZZATO CARPI, DE MATTEIS, MARAVALLE, COLOMBO Renato, RUFINO, FERRALASCO, FINESSI, DALLE MURA, CARNESELLA, LEPRE, DI NICOLA, MINNOCCI, FABBRI e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1977

Aumento delle paghe dei militari e graduati delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge n. 881 del 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa delle Forze armate, sia di leva che vincolati a ferme speciali o raffermati, ivi compresi gli allievi carabinieri e dei corpi di polizia, sono state fissate in misure variabili da un minimo di lire 500 per i militari semplici in servizio di leva con meno di 15 mesi ad un massimo di lire 2.400 per militari e graduati di truppa a ferma speciale o raffermati con più di 7 anni di servizio.

In considerazione che tutto ciò che può interessare un giovane in servizio militare è, in questi ultimi sei anni, notevolmente aumentato di prezzo, a cominciare dalle tariffe postali che sono quasi quadruplicate, alle tariffe telefoniche che sono più che raddoppiate, al prezzo dei tabacchi che è raddoppiato e così continuando per ogni altro servizio o genere di prima necessità, appare necessario provvedere ad una congrua rivalutazione di dette paghe.

Pertanto, poichè la ferma per l'Esercito e l'Aeronautica è stata portata a 12 mesi e quella per la Marina, attualmente di 18 mesi, è in via di adeguamento con le altre due Armi, si propone, come da tabella allegato 1, di:

1) elevare, in particolare, da 500 a 1.000 lire l'importo della paga ai militari semplici in servizio di leva, trattenuti o richiamati con meno di 12 mesi di servizio, da 550 a 1.100 lire e da 600 a 1.200 lire, rispettivamente per i caporali e gradi corrispondenti, caporale maggiore e gradi corrispondenti;

2) elevare, per i militari e graduati di truppa in servizio di leva con più di 12 mesi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

di servizio l'importo della paga da 550 a 1.100 lire, da 600 a 1.200 lire e da 650 a 1.300 lire, rispettivamente per il militare semplice, per caporale e gradi corrispondenti e per caporale maggiore e gradi corrispondenti;

3) elevare, per i militari e graduati di truppa e ferme speciali o raffermati, l'importo della paga:

da 750 a 1.500 dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio;

da 1.100 a lire 2.000 dal quarto al dodicesimo mese di servizio;

da 1.700 a 2.800, dal tredicesimo al quarantesimo mese di servizio;

da 2.000 a 3.200 lire, dal quarantunemo al sessantesimo mese di servizio;

da 2.200 a 3.500 lire, dal sessantunesimo all'ottantaquattresimo mese di servizio;

da 2.400 a 4.000 lire, dall'ottantaquattresimo mese di servizio in poi.

Tale provvedimento, che in concreto interessa circa 250 mila unità militari, si rende necessario per soddisfare le più indispensabili necessità degli interessati; il relativo onere per il competente Ministero ammonta in lire 22.900 milioni per l'anno finanziario 1977 e in lire 45.800 milioni per l'anno finanziario 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto 1° luglio 1977, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina, sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge.

Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 1.500.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.900 milioni per l'anno finanziario 1977 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere valutato in lire 45.800 milioni per l'anno finanziario 1978 si farà fronte con normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA ALLEGATO 1

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

1) militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

a) con meno di 12 mesi di servizio:

soldato comune di seconda classe, aviere	L.	1.000
caporale, comune di prima classe, aviere scelto . .	»	1.100
caporale maggiore, sottocapo, primo aviere . . .	»	1.200

b) con più di 12 mesi di servizio:

soldato, comune di seconda classe, aviere . . .	»	1.100
caporale, comune di prima classe, aviere scelto . .	»	1.200
caporale maggiore, sottocapo, primo aviere . . .	»	1.300

2) militari e graduati di truppa con ferme speciali o raffermati:

dalla data di arruolamento al termine del terzo mese di servizio	»	1.500
dal quarto al dodicesimo mese di servizio . . .	»	2.000
dal tredicesimo al quarantesimo mese di servizio .	»	2.800
dal quarantunesimo al sessantesimo mese di servizio	»	3.200
dal sessantunesimo all'ottantaquattresimo mese di servizio	»	3.500
dall'ottantacinquesimo mese di servizio in poi . .	»	4.000